



# MN TAX & LEGAL

## NEWSLETTER 20/2021 DEL 17 MAGGIO 2021:

- ASSONIME: INTERVENTO N.12/2021; PUBBLICATO IL MATERIALE RELATIVO ALLA NUOVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
- RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI EX D. LGS. 231/2001, PATTEGGIAMENTO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE;
- LE CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI.



## MN TAX & LEGAL

*Newsletter del 17 maggio 2021*

---

### **DIRITTO SOCIETARIO**

#### **ASSONIME: INTERVENTO N.12/2021; PUBBLICATO IL MATERIALE RELATIVO ALLA NUOVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

E' stata pubblicata sul sito di ASSONIME tutta la documentazione relativa alla nuova disciplina in materia di operazioni con parti correlate e che è stata diffusa nel corso dell'incontro del 23 aprile 2021, organizzato allo scopo di approfondire il tema legato alle novità in materia di parti correlate.

Deve ricordarsi che entro il 30 giugno 2021 le società quotate sul mercato regolamentato nonché le c.d. società diffuse dovranno, infatti, procedere all'aggiornamento delle procedure per le operazioni con parti correlate.

Il suddetto aggiornamento si rende necessario in vista dell'entrata in vigore, prevista per il 1° luglio 2021, delle modifiche al Regolamento in materia di Operazioni con Parti correlate e al Regolamento Mercati e adottate con delibera Consob n. 21624 e rese necessarie allo scopo di adeguare la normativa secondaria alle disposizioni contenute all'interno della direttiva europea sui diritti degli azionisti (SHRD 2017/828/UE).

La documentazione, in particolare, ha l'obiettivo di illustrare la nuova disciplina e individuarne i principali punti di attenzione ai fini di una sua efficace applicazione.

Qui di seguito il link per la consultazione dei documenti

[Documentazione Assonime Modifica Procedure OPC](#)



## MN TAX & LEGAL

D.LGS 231/2001

### RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI EX D. LGS. 231/2001, PATTEGGIAMENTO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

In tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, segnaliamo la sentenza con cui la Cassazione si è pronunciata in merito all'applicazione delle sanzioni interdittive in sede di patteggiamento, statuendo che:

*“il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per il quale, in tema di responsabilità da reato degli enti, le **sanzioni interdittive sono sanzioni “principali” e non “accessorie”, per cui, in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell’accordo medesimo** (così, espressamente, Sez. 3, n. 45472 del 08/06/2016, P.M. e altro in proc. Società Talian, Rv. 267919-01). Le natura di sanzioni “principali”, e non “accessorie”, delle sanzioni interdittive è, in particolare, desumibile dai contenuti della norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 231 del 2001, che ne definisce le modalità di commisurazione e di scelta, richiamando il corrispondente art. 11 sulle sanzioni pecuniarie quanto all’individuazione dei criteri per la loro determinazione nel tipo e nella durata, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”.*

La Corte prosegue nell’affermare:

*“come nel caso di **patteggiamento l’applicazione delle sanzioni interdittive possa essere consentita solo all’esito di un espresso accordo processuale intervenuto tra le parti, mediante il quale vengano preventivamente stabiliti il tipo e la durata della sanzione ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 in concreto da applicarsi**”.*

Ne consegue *“l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui **ha applicato cumulativamente le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, in quanto ultra petita, per averle disposte in violazione dell’accordo processuale raggiunto dalle parti, avente ad oggetto la sola sanzione pecuniaria. Il rapporto negoziale intercorso tra le parti preclude, infatti, al giudice di applicare una sanzione***



## MN TAX & LEGAL

*diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo ed incide sul consenso prestato".*

---

### **DIRITTO DEL CONSUMO E DEI CONSUMATORI**

#### **LE CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI**

In ambito contrattuale, i consumatori europei sono tutelati, *inter alia*, dai seguenti atti legislativi: da un lato, la Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dall'altro, la Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Pronunciandosi sulla portata di detti atti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha recentemente confermato che *"il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in applicazione della quale un'azione proposta da un consumatore ai fini della restituzione di somme indebitamente versate nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di credito, sul fondamento [delle suddette Direttive], è soggetta a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dal giorno in cui l'arricchimento ingiustificato ha avuto luogo".*

[LH v. Profi Credit Slovakia s.r.o. – Causa C 485/19](#)

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL